



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

N. 4

di data 20 marzo 2023

Oggetto: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2023 – 2025 con decorrenza dalla data della delibera di nomina fino al 31.12.2025.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di **marzo** alle ore 18.00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio dei Sindaci della Comunità Alto Garda e Ledro, in seduta pubblica.

Presenti:

BETTA ALESSANDRO	Sindaco del Comune di Arco
CHIARANI GIOVANNA	Sindaca del Comune di Drena
MIMIOLA CLAUDIO	Sindaco del Comune di Dro
GIRARDI RENATO	Sindaco del Comune di Ledro
MORANDI GIANNI	Sindaco del Comune di Nago Torbole
SANTI CRISTINA	Sindaca del Comune di Riva del Garda
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco del Comune di Tenno

Assenti:

Assiste il Segretario Reggente dott.ssa Donatini Michela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mimiola Claudio, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Pubblicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:

22 marzo 2023

Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:

01 aprile 2023

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2023 – 2025 con decorrenza dalla data della delibera di nomina fino al 31.12.2025.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Michela Donatini, in collaborazione con l’Ufficio Segreteria, sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Il Presidente relaziona che:

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino*), prevede al comma 2 dell’art. 18 “Organizzazione, personale e contabilità delle comunità” che *“Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.”*
- il regolamento previsto dalla legge non è ancora stato emanato e pertanto anche in materia di revisione contabile continuano ad applicarsi le norme regionali stabilite per i comuni nonché quelle previste nello Statuto e nel regolamento di contabilità della Comunità;
- l’articolo 37 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L prevede che “negli Enti istituiti ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 (già Comprensori ora Comunità) la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore secondo le norme previste dal Titolo VI del medesimo D.P.R.G. n. 8/L;
- l’articolo 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, stabilisce che *“ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi”* e che *“l’affidamento dell’incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione”*, con la quale il soggetto attesta il rispetto di tali limiti.

Visto il Regolamento di contabilità della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 dd. 28.05.2018 e ss.mm. ed in particolare il Titolo VII intitolato “ORGANO DI REVISIONE” che racchiude i seguenti articoli:

Art. 45. Elezione dell’organo di revisione:

1. *La revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Comunità ed è scelto secondo le modalità e i requisiti previsti dall’art. 39 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm.*
2. *L’Organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile continuativamente una sola volta.*
3. *Con deliberazione di elezione, il Consiglio fissa il compenso ed eventuali rimborsi spettanti al revisore, entro i limiti di legge.*
4. *Con riferimento alla disciplina dell’Organo di revisione si applicano le seguenti norme: articoli dal 39 al 45 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm, gli articoli dal 30 al 32 e 37, comma 5 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e ss.mm., l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.*

Art. 46. Attività dell’organo di revisione

1. *Per l’espletamento dei compiti l’Organo di revisione si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario.*
2. *Nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto, l’Organo di revisione collabora con il Consiglio ed esprime preventiva valutazione sugli atti di gestione appositamente previsti dalla legge.*
3. *La funzione di controllo e di vigilanza dell’Organo di revisione si esplica attraverso la verifica della legittimità, della legalità e della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture contabili.*
4. *L’Organo di revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sulle delibere di Comitato Esecutivo e di Consiglio nonché sulle determinazioni dirigenziali.*
5. *Laddove non diversamente disciplinato, l’Organo di Revisione è tenuto a rendere il proprio parere entro 5 (cinque) giorni lavorativi.*

Art. 47 Cessazione della carica e proroga

1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa dall'incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a 100 (cento) giorni viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibilità di svolgere l'incarico.

2. Le dimissioni dell'Organo di revisione non sono soggette ad accettazione e devono essere formulate con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.”

Visto l'Articolo 18 - “*Organo di revisione economico-finanziaria*” dello Statuto della Comunità Alta Garda e Ledro che recita testualmente:

“1. L'organo di revisione economico finanziaria, nominato secondo le norme di legge, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Comunità e ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi dell'ente. Per tale motivo all'organo di revisione dovrà essere trasmesso l'avviso di convocazione delle sedute degli organi nello stesso termine in cui viene consegnato ai componenti degli stessi. Il Presidente può richiedere la presenza del revisore alle sedute degli organi dell'ente per relazionare in merito a particolari argomenti rientranti nella specifica competenza senza diritto di voto.

2. L'organo di revisione può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. L'organo di revisione fornisce al consiglio ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo del consiglio medesimo.

4. L'organo di revisione fornisce al comitato esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.”

Richiamato inoltre il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 , che sancisce, ai seguenti articoli quanto segue:

- articolo 206 – “*Organo di revisione economico-finanziaria*”- in base al quale il revisore deve essere eletto dall'organo consigliare a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra soggetti iscritti a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 oppure iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a condizione che abbiano frequentato i percorsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla provincia in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori;
- articolo 207 – “*Durata dell' incarico*”;
- articolo 208 – “*Cause di cessazione dall' incarico*” - “Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.”;
- articolo 209 – “*Incompatibilità e ineleggibilità*” - “1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune; 2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune. 3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione. 4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.”
- articolo 210 - “*Funzioni*”
- articolo 211 - “*Compenso dei Revisori*” - “1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale. 2. La deliberazione di cui al

comma 1 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.”.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 06 dd. 07.03.2017 si è provveduto a nominare quale revisore dei conti della Comunità Alto Garda e Ledro la dott.ssa Lisa Valentini per il periodo 16.03.2017 -15.03.2020.

Considerato che con successiva deliberazione del Consiglio della Comunità n. 03 dd. 13.02.2020 si è provveduto a riconfermare tale nomina anche per il triennio 16.03.2020-15.03.2023.

Rilevato che risulta pertanto necessario procedere con urgenza alla nuova nomina del revisore dei conti della Comunità Alto Garda e Ledro per il triennio in oggetto, con provvedimento del Consiglio dei Sindaci, così come previsto dallo statuto (alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 rubricato “Attribuzioni del Consiglio”.

Ravvisata dunque la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere all'affidamento del nuovo incarico senza soluzione di continuità.

Visto il D.P.G.R. 20 maggio 1993 n. 7/L “Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni”.

Tenuto conto che:

- l'articolo 37 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L prevede che “negli Enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 (già Comprensori ora Comunità) la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore secondo le norme previste dal Titolo VI del medesimo D.P.R.G. n. 8/L;

- il comma 2 dell'art.39 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4L prevede che:”*Nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri*”

- con deliberazione della Giunta della Regione Trentino Alto Adige n. 144 di data 10 settembre 2020 è stato approvato il regolamento concernente “*Modifiche al regolamento regionale su trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L e ss.mm.*”, che al comma 2 dell'art. 1 prevede che il trattamento economico attribuibile al Revisore unico degli Enti di cui all'art. 7 del D.P.R. 22.03.1974 n. 279, debba essere ricompreso “*tra la misura minima di 2.100,00 euro e la misura massima 7.000 euro*”. Tale misura massima del compenso annuo lordo attribuibile è elevabile del 50% negli Enti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per un importo massimo pari a complessivi lordi €. 10.500,00.

Condivise le motivazioni illustrate nella circolare 6/EL/2020 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che hanno indotto la stessa ad introdurre il compenso minimo attribuibile al Revisore dei Conti dei diversi Enti anche per garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione oltre al rispetto dei principi in materia di equo compenso di cui al comma 2 dell'art 2233 del Codice Civile che nei rapporti di opera intellettuale chiarisce come “*In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.*”

Valutata l'esigenza di contemperare l'esigenza di contenere per quanto possibile la spesa pubblica con quella dall'altra parte di assegnare al Revisore un adeguato compenso avuto riguardo:

- alla preparazione tecnica / esperienza che il candidato deve possedere;
- all'incremento delle specifiche funzioni attribuite al Revisore dei Conti a seguito dell'approvazione delle disposizioni materia di armonizzazione contabile;
- alla dimensione, composizione e rischiosità delle significative patrimoniali economiche e finanziarie del Bilancio dell'Ente;
- alle accresciute responsabilità ed ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società partecipate/controllate dall'Ente.

Ritenuto per le ragioni sopra esposte e tenuto conto che il revisore unico è previsto per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti:

- di equiparare l'importo dovuto annualmente al Revisore dei Conti della Comunità Alto Garda e Ledro al compenso annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti per i comuni da 3001 a 5000 abitanti, stabilito da un minimo di euro 6.609,60 ad un massimo di euro 8.262,00;
- di proporre per il nuovo incarico triennale un corrispettivo annuale di Euro 6.000,00.=, oltre ad I.V.A ed oneri di legge e comprensivo di spese trasporto e indennità di trasferta.

Considerato che la Comunità Alto Garda e Ledro, nell'avviso pubblicato per la nomina in oggetto prot. C.tà 2032 dd. 21.02.2023, ha stabilito di incaricare il Revisore dei conti per il nuovo triennio 2023-2025, con decorrenza dalla data della delibera di nomina da parte del Consiglio dei Sindaci fino al 31.12.2025 al fine di riportare la durata dell'incarico all'anno solare, si rileva la necessità di rideterminare per la prima annualità il predetto compenso rapportandolo ai giorni di servizio effettivamente prestato.

Dato atto che:

- trattandosi di nomina obbligatoria, di organo istituzionale dell'ente, effettuata ai sensi del D.lgs. 267/2000 artt. 234 e seguenti e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia (art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e art. 36 della L.R. n. 2/2016), la stessa, non essendo riconducibile alla fattispecie del contratto di appalto (Determinazione Anac n. 10/2010 p. 2), non rientra nel campo di applicazione del CIG di cui alla L. n. 136/2010;
- tra le "FAQ" rese disponibili dal MEF- Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle cause di esclusione del CIG nell'OPI, nel caso specifico, il quesito D1 riporta quanto segue: "E' possibile indicare CONTRATTI_LAVORO come motivo di esclusione CIG per le fatture emesse dal Collegio dei Revisori".

Dato atto che della procedura per la nomina del Revisore dei Conti dell'Ente è stata data comunicazione a mezzo PEC all'Ordine Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, provvedendo inoltre alla pubblicazione all'albo telematico e sul sito istituzionale dell'Ente dell'apposito avviso - prot. C.tà n. 2032 dd. 21.02.2023, contenente le condizioni per l'affidamento dell'incarico e fissazione del termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del giorno 08.03.2023.

Presa attenta visione ed esame delle n. 13 candidature che sono pervenute entro il termine sopracitato, con i relativi allegati necessari (dichiarazione, curriculum, offerta economica) come di seguito meglio specificato:

1. dott. Borghetti Antonio nato il 21.11.1985 (rif. prot. C.tà n. 2362 del 27.02.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
2. dott. Righi Mauro nato il 26.02.1973 (rif. prot. C.tà n. 2438 del 28.02.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
3. dott. Leone Martino nato il 11.11.1967 (rif. prot. C.tà n. 2587 del 03.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili;
4. dott.ssa Cretti Veronica nata il 15.01.1971 (rif. prot. C.tà n. 2782 del 07.03.2023) – iscritta al registro dei revisori legali o Contabili;
5. dott. Menniti Luigi nato il 07.11.1960 (rif. prot. C.tà n. 2784 del 07.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
6. dott. Zucchelli Massimo nato il 01.04.1966 (rif. prot. C.tà n. 2788 del 07.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
7. dott. Franch Alessio nato il 26.10.1986 (rif. prot. C.tà n. 2791 del 07.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
8. dott. Pasquali Davide nato il 09.08.1981 (rif. prot. C.tà n. 2856 del 07.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
9. rag. Tonezzer Roberto nato il 10.05.1957 (rif. prot. C.tà n. 2858 del 08.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili;
10. dott.ssa Moncher Saveria nata il 09.08.1985 (rif. prot. C.tà n. 2869 del 08.03.2023) – iscritta al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
11. dott. Caola Alessandro nato il 04.01.1989 (rif. prot. C.tà n. 2874 del 08.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
12. dott. Biekar Andrea nato il 03.07.1967 (rif. prot. C.tà n. 2877 del 08.03.2023) – iscritto al registro dei revisori legali o Contabili ed all'Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

13. dott.ssa Valorzi Sonia nata il 04.02.1967 (rif. prot. C.tà n. 2878 del 08.03.2023) – iscritta al registro dei revisori legali o Contabili ed all’Albo dei dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Effettuata attenta valutazione dei rispettivi curricula, dimostranti la formazione ed esperienza professionale possedute e necessarie a supporto delle attività specialistiche e complesse di competenza che dovranno essere effettuate.

Preso atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di cui all’art. 209 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui all’art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Rilevato che la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 1025 dd.15.06.2018 ha istituito ai sensi dell’articolo 206 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, l’elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia di Trento, individuando i requisiti formativi per lo svolgimento delle funzioni di revisore e criteri e modalità per l’organizzazione dei percorsi formativi e di aggiornamento.

Richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia di Trento n. 5471 dd. 28.10.2021 con oggetto “Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali della Provincia autonoma di Trento. Approvazione del programma formativo annuale di cui al comma 3 dell’articolo 206 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” per l’anno 2022.”

Preso atto che alla data odierna risulta approvato con determina del Sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 2243 di data 7 marzo 2023, l’elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali valevole per l’anno 2023.

Considerato che previa verifica delle proposte di candidatura ricevute con i relativi curriculum allegati e controllata l’eventuale iscrizione del candidato in detto elenco provinciale che assicura il possesso da parte dello stesso dei requisiti formativi prescritti dall’art 206 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, è stato verbalmente contattato il dott. Mauro Righi che ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Comunità Alto Garda e Ledro con decorrenza dalla data della delibera di nomina fino al 31.12.2025, svolgendo altresì delle attività aggiuntive.

Udita la proposta del Presidente di nominare quale revisore dei conti della Comunità Alto Garda e Ledro per il triennio il dott. Mauro Righi, tenuto conto della professionalità ed esperienza maturata dallo stesso anche nel settore dei conti pubblici, del fatto che lo stesso sta svolgendo tale incarico anche per un altro Comune della zona di dimensioni analoghe, nonché dell’opportunità di nominare un professionista di genere diverso rispetto al precedente al fine di assicurare il rispetto del principio di pari opportunità.

Richiamate a tutti gli effetti:

- . la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dri Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell’art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 18.08.2022 relativa alla presa d’atto della propria composizione.

Vista inoltre la comunicazione da parte dell’Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l’adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali

previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- . la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- . la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- . il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- . il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- . il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- . il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- . il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 approvato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- . il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 approvato con Delibera del Consiglio n. 3 di data 20.03.2023;
- . il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;
- . Il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2023 approvato con Decreto del Presidente n. 01 di data 05.01.2023;
- . lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- . la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- . Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3.

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 16 "Consiglio dei Sindaci" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 7 Sindaci presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di nominare, quale Revisore dei Conti della Comunità Alto Garda e Ledro per il triennio 2023 – 2025 con decorrenza dalla data della delibera di nomina fino al 31.12.2025, il dott. Mauro Righi, nato a Rovereto (Tn) il 26.02.1973 con studio in Via Scuderie, 16 – 38062 Arco, C.F. RGHMRA73B26H612M e P.IVA 01769300227 - residente in 38062 Arco (Tn), dando atto che il medesimo/a ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità previste all'art. 209 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

2. di attribuire per l'espletamento dell'incarico al dott. Mauro Righi un compenso, su base annua, pari ad Euro (6.000,00.=) seimila/00, oltre ad I.V.A. ed oneri di legge e comprensivo di spese trasporto e indennità di trasferta;
3. di stabilire che, con successivo e separato provvedimento di impegno della spesa, per la prima annualità decorrente dalla presente nomina al 31.12.2023 il compenso sarà rapportato ai giorni di effettivo servizio;
4. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il C.I.G.;
5. di demandare al Segretario Reggente l'adozione del separato provvedimento necessario ad impegnare, secondo la relativa esigibilità, la spesa derivante dal presente incarico su ciascuna annualità del triennio;
6. con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 7 Sindaci presenti e votanti, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
7. di demandare all'Ufficio Segreteria della Comunità Alto Garda e Ledro la trasmissione di una copia conforme della presente deliberazione al tesoriere, al Commissario del Governo, alla Giunta Provinciale, entro 20 gg dalla relativa esecutività a norma dell'art. 31 del D.P.R.G. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
8. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ALTO GARDA E LEDRO
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini